

siasi rapporto impiegatizio tra l'I.N.A. e il ricorrente, e sulla impossibilità di sistemare in ruolo un produttore dipendente di Agenzia e retribuito unicamente a provvigione, è stata accolta dal Consiglio di Stato, che, con decisione 30 gennaio - 19 aprile 1940, respinse il ricorso avanzato.

Presentemente, il nominativo in oggetto, a mezzo della Confederazione dei lavoratori delle Aziende del Credito e Assicurazione, ha rinnovato l'istanza, in base alle recenti disposizioni di cui al R.D. 19 agosto 1940, n. 1414, chiedendo tra l'altro, che l'istanza sia inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame del caso, a norma dell'art. 4 del citato decreto 18 agosto 1940.

Al riguardo osserva che le norme contenute nel R.D. 18 agosto 1940, e riflettenti la sistemazione in ruolo degli avventizi Squadristi del Ministero delle Corporazioni e degli Enti di diritto pubblico sottoposti alla tutela o alla vigilanza dello stesso Ministero, non possono trovare accoglimento nel caso in contestazione, in quanto il decreto prevede, per la sua applicazione, una prestazione di servizio alle dipendenze dell'Ente presso il quale si richiede la sistemazione in ruolo.

Nella specie, è da ritenersi che non esiste un rapporto di dipendenza tra il Fratini e l'Istituto, dato che unicamente con l'Agenzia il Fratini ebbe a concretare un negozio giuridico, e considerato inoltre, che quel negozio riveste la figura giuridica di un mandato e non di un contratto di locazione di opere, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza.

Anche la dizione dell'art. 4 della legge 18 agosto 1940, che prevede la trasmissione delle domande degli Squadristi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora non sia possibile la sistemazione in ruolo presso gli Enti pubblici per mancanza di categoria o di ruolo, o per qualsiasi^{altra} ragione, conferma la necessità

